Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 agosto 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **615**.

Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano, ad accettare un legato.

N. 615. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare un legato disposto dalla defunta Lampiano Emilia vedova Bragotti con testamento pubblico rogato dal notaio dott. Giorgio Caveglia in Torino in data 29 marzo 1969, al n. 80 di repertorio, consistente nella somma di L. 3.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 33. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1970, n. **616**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena, ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 616. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena viene autorizzata ad acquistare dalla società Macchia Faggeta di Abbadia San Salvatore un appezzamento di terreno della superficie di mq. 777, sito sul monte Amiata, in località « Rifugio Generale », nel comune di Abbadia San Salvatore, al prezzo complessivo di L. 100, per la costruzione di una « Casa dello sciatore ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 37. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. **617**.

Autorizzazione all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 617. Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dai sigg. Giovanni, Rocco e Domenico Scola un locale terreno di mq. 80, sito in Cosenza, distinto in catasto al foglio n. 10, particella n. 138 *sub* 4, come da atto pubblico per notar Luigi Goffredo, repertorio n. 119801 del 16 luglio 1962, da destinare a Centro di formazione professionale per lavoratori del commercio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 40. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1970, n. **618**.

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche, ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 618. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche viene autorizzato ad acquistare un terreno della superficie di mq. 17.900, al prezzo di L. 23.500.000, situato in Bari nel territorio di sviluppo del Consorzio industriale in quella città (censito nel catasto urbano del comune di Bari al foglio n. 18 e partita numero 15533, particelle 316, 223, 317, 40, 318 parte, 319 parte, 95 parte, 139 parte, partita 16088, particella 33 parte, partita 16211, particella 327 parte e partita 2736, particella 78) da destinare a laboratorio prove e ricerche del proprio programma di ricerca sull'approvvigionamento idrico.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 21. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1970.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 24 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto in data 24 marzo 1965, concernente la costituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e successivi decreti di sostituzione di alcuni membri dell'organo medesimo;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del collegio sindacale predetto in quanto scaduto per compiuto quadriennio;

Considerato che ai sensi delle disposizioni precitate i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Considerati i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'amministrazione nonchè gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dal presidente della Corte dei conti, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è ricostituito come segue:

Cataldi prof. dott. Giuseppe, membro effettivo e Spagnoli dott. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza della Corte dei conti;

Ghergo dott. Alberto, membro effettivo e Settembre dott. Lorenzo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Castagnoli dott. Pietro, membro effettivo e Fiocca dott. Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Degl'Innocenti Umberto, Ziantoni Enrico, membri effettivi e Bloise Francesco, Pecci Giorgio, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori;

Vannutelli prof. Cesare, membro effettivo e Albanese dott. Gaetano, membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8010)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1970.

Nomina del presidente della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto in data 18 ottobre 1969 che istituisce la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1970 di delega al Sottosegretario di Stato on. dott. Vittorio Cervone;

Decreta:

Articolo unico

L'on. dott. Vittorio Cervone, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, è nominato presidente della commissione consultiva centrale per la pesca marittima istituita con il decreto citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1970

Il Ministro: MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1970
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 204

(8073)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Grosseto, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di aprile-maggio 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Considerato che le norme recate dal successivo art. 6 dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Grosseto;

Decreta:

Per la provincia di Grosseto si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito con modifiche nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 22 maggio 1970:

comune di Pitigliano, per le località Pantano, Sconfitta, Ripantoni, Piano, Conatelle, Valle Morta, Turiano, Concelli, Annunziata, Pian di Conati;

comune di Sorano, per le località Pian della Madonna, Chiuse, Brisca, Tollena, Ripa, Poggio Càmpagnolo, Pianetto di Sovana;

comune di Manciano, per le località S. Martino sul Fiora, Catabbio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7941)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1970.

Salari medi convenzionali agli effetti contributivi per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi e locande di località della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1969;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e locande dei comuni di Abetone, Cutigliano, S. Marcello Pistoiese e località Prunetta del comune di Piteglio, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla data del 1° aprile 1969 e fino a tutto il periodo di paga corrente al 28 febbraio 1970.

Roma, addì 12 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Retribuzioni medie mensili ai fini contributivi per il personale dipendente dagli alberghi, pensioni e locande dei comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese e località Prunetta del comune di Piteglio (Pistoia).

CATEGORIA DEL PERSONALE	Categorie di esercizi		
	1ª categoria	2ª categoria	3ª e 4ª categoria nonchè le locande
Alta stagione: luglio-agosto			
1ª categoria	106.000	95.000	—
2ª categoria	90.000	84.000	84.000
3ª categoria	80.000	74.000	67.000
Media stagione: gennaio-febbraio-marzo			
1ª categoria	86.000	82.000	—
2ª categoria	67.000	65.000	65.000
3ª categoria	65.000	62.000	60.000
Bassa stagione: aprile-maggio-giugno-settembre-ottobre-novembre-dicembre			
1ª categoria	80.000	78.000	—
2ª categoria	64.000	57.000	57.000
3ª categoria	60.000	57.000	57.000

a) La presente tabella non si applica ai dipendenti con qualifica impiegatizia;

b) le retribuzioni medie si intendono ragguagliate a 26 giornate lavorative, qualunque sia il numero delle ore lavorative prestate in ciascuna di esse, e si intendono comprensive di vitto e alloggio, dei ratei di gratifica natalizia e rateo 14ª mensilità.

Nel caso di assunzione o licenziamento nel corso del mese, la retribuzione relativa alle frazioni del mese lavorato sarà calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile e moltiplicando, poi, il quoziente per il numero dei giorni lavorativi compresi nella frazione di mese;

c) nei mesi di gennaio, febbraio e marzo per il personale che effettua prestazioni saltuarie, pur non interrompendo il rapporto di lavoro, e per il personale di extra e surroga, la retribuzione rimane fissata in L. 6000 giornaliere per il personale di 1ª categoria, in L. 5000 per il personale di 2ª categoria, in L. 3500 per il personale di 3ª categoria, indipendentemente dalla categoria dell'albergo in cui la prestazione viene effettuata;

d) per il personale intermedio si applica la tabella del personale di 1ª categoria maggiorata del 10%.

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(7936)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1970.

Autorizzazione alla S.p.a. magazzini e frigoriferi con sede in Verona ad istituire ed esercitare un magazzino generale per merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Como, frazione di Ponte Chiasso.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 27 luglio 1967, con la quale la S.p.a. magazzini e frigoriferi, già magazzini frigoriferi Ponte Chiasso S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Como, frazione di Ponte Chiasso, via Oldelli n. 10, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 567 del 30 agosto 1967, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Vista la lettera dell'ufficio del genio civile di Como n. 4473 del 27 agosto 1969, ed i disegni esecutivi ad essa allegati, dai quali risulta la regolare esecuzione delle opere di costruzione degli impianti dell'istituendo magazzino generale;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. magazzini e frigoriferi, con sede in Verona, è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Como, frazione di Ponte Chiasso, via Oldelli n. 10.

I locali del deposito del suddetto magazzino generale, meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione di perizia presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse, sono costituiti da 15 celle frigorifere per una superficie complessiva di mq. 1350 circa e da altri 4 fabbricati comprendenti locali per una superficie complessiva di mq. 1700 circa.

Art. 2.

Per i depositi effettuati nel predetto magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate con la deliberazione n. 567 del 30 agosto 1967 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como.

L'ammontare della cauzione che la S.p.a. magazzini e frigoriferi deve prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 5.000.000 (cinquemilioni) salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1970

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAMMÌ

Il Ministro per le finanze
PRETI

(8090)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1970;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi e pensioni della provincia di Ravenna, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 31 maggio 1969 e fino al 30 settembre 1970.

Roma, addì 31 luglio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

Retribuzioni medie convenzionali per il personale non impiegatizio dipendente dagli alberghi e pensioni della provincia di Ravenna.

Qualifiche del personale	Alberghi di Ravenna e Cervia mesi di luglio e agosto		Alberghi e pensioni di Ravenna e Cervia per il periodo dal settembre al giugno, alberghi e pensioni di tutti gli altri Comuni per l'intero anno	
	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi 2ª e pensioni 1ª categoria	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria pensioni di 1ª categoria
1ª categoria:				
Capo cuoco - Maître d'hotel				
Mese	122.040	108.480	106.220	93.790
Giorno	4.693	4.172	4.085	3.607
2ª categoria:				
Cuoco capo partita - Cuoco unico - Cameriere - Chef de rang - Prima guardarobiera o unica assegnataria - Portiere				
Mese	88.140	87.010	75.710	73.450
Giorno	3.390	3.346	2 910	2.825
3ª categoria:				
Tutto il restante personale				
Mese	76.840	73.450	70.060	64.410
Giorno	2.955	2.825	2.693	2.477

Le suddette cifre sono ragguagliate a ventisei giornate lavorative, qualunque sia il numero delle ore di lavoro prestate in ciascuna di esse e si intendono comprensive dei ratei per gratifica natalizia e 14ª mensilità, nonchè del corrispettivo per festività nazionali e infrasettimanali, ferie e valore vitto e alloggio.

Visto, p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

Retribuzioni medie convenzionali da valere per il personale non impiegatizio dipendente dagli alberghi e pensioni della provincia di Ravenna.

Qualifiche del personale	Alberghi di 3ª e 4ª categoria, pensioni di 2ª e 3ª categoria e locande di Ravenna e Cervia periodo dall'1/7 al 31/8	Alberghi di 3ª e 4ª categoria, pensioni di 2ª e 3ª categoria e locande di Ravenna e Cervia per il periodo dal 1/9 al 30/6 - Alberghi di 3ª e 4ª categoria e pensioni di 2ª e 3ª di tutti gli altri Comuni per l'intero anno
2ª categoria:		
Capo cuoco - Maître d'hotel		
Mese	75.710	67.800
Giorno	2.910	2.607
3ª categoria:		
Tutto il restante personale		
Mese	71.190	62.150
Giorno	2.738	2.390

Le suddette cifre sono ragguagliate a ventisei giornate lavorative, qualunque sia il numero delle ore di lavoro prestate in ciascuna di esse e si intendono comprensive dei ratei per gratifica natalizia e 14ª mensilità, nonchè del corrispettivo per festività nazionali, infrasettimanali, ferie e valore vitto e alloggio.

Visto, p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RAMPA

(7937)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1970.
Sostituzione di un componente il comitato amministrativo del Fondo interbancario di garanzia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura;

Visto in particolare l'art. 36 di detta legge, che ha istituito un « Fondo interbancario di garanzia », con personalità giuridica e gestione autonoma ed ha previsto quali organi per la gestione del suddetto fondo un comitato amministrativo ed un collegio sindacale;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 10 di detta legge, che ha istituito, per la copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, una gestione distinta del predetto « Fondo interbancario di garanzia », amministrato dal comitato di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, integrato da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

Considerato che a termine del predetto art. 36 i componenti il comitato amministrativo del Fondo interbancario di garanzia sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto il decreto in data 5 settembre 1967, con cui sono stati nominati, per un triennio, i componenti il citato organo, tra cui il dott. Ugo Gamberini, in rappresentanza degli istituti e sezioni speciali di credito agrario;

Considerato che il predetto dott. Ugo Gamberini, ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Franco Polto è nominato componente il comitato amministrativo del « Fondo interbancario di garanzia » di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in rappresentanza degli istituti e sezioni speciali di credito agrario ed in sostituzione del dott. Ugo Gamberini, dimissionario.

Il predetto scadrà dalla carica insieme agli altri componenti nominati con il decreto in data 5 settembre 1967, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1970

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(8199)

ORDINANZA MINISTERIALE 13 agosto 1970.
Misure quarantenarie contro il colera per le provenienze da Astrakan (U.R.S.S.).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale la regione di Astrakan (U.R.S.S.) è stata dichiarata zona infetta da colera;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla regione di Astrakan (U.R.S.S.) sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(8300)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Ghedi

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Montichiari (Brescia) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Ghedi (Brescia) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 15/66 del 24 maggio 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 in data 27 ottobre 1966.

(8191)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8285)

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8287)

Vacanza della cattedra di istituzioni di fisica teorica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di istituzioni di fisica teorica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8288)

Vacanza della cattedra di paleografia e diplomatica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di paleografia e diplomatica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8286)

Vacanza della cattedra raddoppiata di « Istituzioni di diritto privato » e delle cattedre di « Diritto pubblico della economia » e di « Diritto del lavoro » presso la facoltà di economia e commercio della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli, sono vacanti la cattedra raddoppiata di « Istituzioni di diritto privato » e le cattedre di « Diritto pubblico dell'economia » e di « Diritto del lavoro » alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale della* Repubblica italiana.

(8289)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Lucca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1970, la provincia di Lucca viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 82.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8167)

Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1970, la provincia di Messina viene autorizzata al assumere un mutuo suppletivo di L. 135.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8168)

Autorizzazione alla provincia di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1970, la provincia di Bologna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.290.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8169)

Autorizzazione alla provincia di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1970, la provincia di Frosinone viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 199.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8170)

Autorizzazione alla provincia di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1970, la provincia di Chieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.032.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8209)

Autorizzazione alla provincia di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1970, la provincia di La Spezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.137.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8210)

Autorizzazione alla provincia di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1970, la provincia di Rovigo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 645.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8211)

Autorizzazione alla provincia di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1970, la provincia di Teramo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.299.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8212)

Autorizzazione alla provincia di Treviso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1970, la provincia di Treviso viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 920.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8213)

Autorizzazione al comune di San Michele di Ganzaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1970, il comune di San Michele di Ganzaria (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.022.622, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8214)

Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1970, il comune di Caltanissetta viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.452.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8155)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Edile reduci », con sede in Castel d'Aiano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 luglio 1970, la società cooperativa di produzione e lavoro « Edile reduci », con sede in Castel d'Aiano (Bologna), costituita per rogito Battelli in data 18 febbraio 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del prof. Riccardo Magliozzi.

(8047)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Latteria sociale Musei », con sede in Musei

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 agosto 1970, la società cooperativa agricola « Latteria sociale Musei », con sede in Musei (Cagliari), costituita per rogito Vacca in data 9 agosto 1963, rep. 13456, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella personale del rag. Augusto Sitzia.

(8049)

Scioglimento della società cooperativa tra produttori ortofrutticoli « San Paolo », con sede in Jerzu

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 agosto 1970, la società cooperativa tra produttori ortofrutticoli « San Paolo », con sede in Jerzu (Nuoro), costituita per rogito Mameli in data 26 marzo 1961, rep. 14902, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Ciriaco Calvisi.

(8050)

Scioglimento della società cooperativa « Assegnatari riforma fondiaria - Valle Piccola », con sede in S. Giovanni in Fiore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 agosto 1970 la società cooperativa « Assegnatari riforma fondiaria - Valle Piccola », con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Luigi Goffredo in data 17 marzo 1961, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Francesco Cannata.

(8051)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

469° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanate in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 23 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1970, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 162, con il quale la concessione del giacimento di terre da sbianca nella località « Costalunga », dei comuni di Montecchio Maggiore e Sovizzo, provincia di Vicenza, di cui era titolare la signora Natalina Carla Cella ved. Biccinetti, per effetto del decreto distrettuale 25 maggio 1964, è trasferita ed intestata alla S.p.a. E.L.B.A. - Estrazione lavorazione bentoniti affini, con sede in Arsiero, provincia di Vicenza, a decorrere dal 7 ottobre 1969.

Decreto ministeriale 24 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1970, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 360, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Ponte a Signa », sita in territorio del comune di Lastra a Signa, provincia di Firenze, di cui è titolare, in base al decreto del prefetto di Firenze 30 maggio 1956, e successivo provvedimento prefettizio 29 luglio 1966, la signora Genoveffa Ducessois vedova Galli de' Paratesi, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del 24 marzo 1970, alla Società in accomandita semplice « Sorgente Fontepatri Calonaci Giuseppe & C. », con sede in Firenze.

Decreto ministeriale 26 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1970, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 163, con il quale la concessione del giacimento di terre da sbianca nella località «S. Martino» dei comuni di Brogliano e di Cornedo Vicentino, provincia di Vicenza, di cui era titolare la signora Natalina Carla Cella ved. Biccinetti per effetto del decreto ministeriale 21 luglio 1963, è trasferita ed intestata alla S.p.a. E.L.B.A. - Estrazione lavorazione bentoniti affini, con sede in Arsiero, provincia di Vicenza, a decorrere dal 7 ottobre 1969.

Decreto ministeriale 26 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1970, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 16, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata «Fonte S. Antonio», sita in territorio dei comuni di Cadorago e Lomazzo, provincia di Como, rilasciata per la durata di anni dieci con decreto prefettizio 28 agosto 1965 alla S.p.a. Verga Antonio - Spumador, con sede in Lomazzo, provincia di Como, e trasformata in concessione trentennale con scadenza al 27 agosto 1995.

Decreto ministeriale 18 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1970, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 161, con il quale in esecuzione della decisione n. 742, pubblicata all'udienza del 14 novembre 1969, con la quale il Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento del decreto ministeriale 4 ottobre 1966 di riconferimento di concessione alla signora Carolina Spaziani in Ranaldi, delle sorgenti di acqua minerale in località «Filette», in comune di Guarcino, provincia di Frosinone, è fatto obbligo al distretto minerario di Roma ed alla intendenza di finanza di Frosinone di ricevere, nell'ambito delle proprie competenze, la consegna della anzidetta sorgente e dei relativi impianti di captazione.

Decreto ministeriale 26 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1970, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 137, con il quale alla S.p.a. «Terme di Acqui», con sede legale in Acqui Terme, provincia di Alessandria, è rilasciata la concessione della sorgente di acqua minerale denominata «Fontanino dell'Acqua Marcia», sita nell'ambito della zona mineraria per acqua termale «Città di Acqui», in territorio dei comuni di Acqui Terme e Visone, provincia di Alessandria, per la durata di anni trenta a decorrere dal 26 marzo 1970.

Decreto ministeriale 16 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1970, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 176, con il quale la concessione dei giacimenti di bentonite nella località «Zanconi», dei comuni di Posina e Laghi, provincia di Vicenza, di cui era titolare la signora Natalina Carla Cella ved. Biccinetti per effetto del decreto ministeriale 21 giugno 1963 e del decreto distrettuale 29 settembre 1966, è trasferita ed intestata alla S.p.a. E.L.B.A. - Estrazione lavorazione bentoniti affini, con sede in Arsiero, provincia di Vicenza, a decorrere dal 7 ottobre 1969 e con durata limitata al 31 dicembre 1980 compreso.

Decreto ministeriale 18 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1970, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 305, con il quale il sig. Corinno Ceccherini e i di lui figli Mario e Maria Rosa, rappresentati dal padre, domiciliato in Grosseto, titolari, in base al decreto ministeriale 28 marzo 1967, della concessione perpetua di antimonio denominata «Pietra Tonda», sita in territorio del comune di Campagnatico, provincia di Grosseto, sono dichiarati decaduti dalla concessione stessa, con effetto decorrente dalla data del 18 aprile 1970.

Decreto ministeriale 23 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1970, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 257, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata «Uresso», sita in territorio del comune di Baceno, provincia di Novara, accordata al sig. Matteo Bighelli, domiciliato in Baceno, per la durata di anni dieci con decreto prefettizio 6 novembre 1957, è rinnovata a favore del medesimo per la durata di anni trenta a decorrere dal 6 novembre 1967.

Decreto ministeriale 23 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1970, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 231, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata «Valerio Flacco», sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, di cui è titolare in base al decreto ministeriale 19 maggio 1944 la S.p.a. «S.A.I.A. - Società anonima immobiliare agricola - S.p.a.», è intestata alla «S.A.I.A. - Società in nome collettivo di Voltolina Bruno & C.», con sede in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 23 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1970, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 179, con il quale all'Ente nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L. - compartimento di Firenze, con sede in Firenze, è rilasciata la concessione del giacimento di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica, denominata «Lustignano», in territorio dei comuni di Castelnuovo Val di Cecina e di Pomarance, provincia di Pisa, per la durata di anni novanta a decorrere dalla data del 23 aprile 1970.

Decreto ministeriale 27 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1970, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 230, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società per azioni Feldspato, con sede in Milano, alla concessione di feldspato e mica denominata «Piona», sita in territorio dei comuni di Colico e Dorio, provincia di Como.

Decreto ministeriale 22 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1970, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 235, con il quale alla Soc. per az. «Civrana Terme», con sede in Galzignano, provincia di Padova, è rilasciata, per la durata di anni venticinque dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termo-minerale sita in località denominata «Civrana», in comune di Galzignano, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 22 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1970, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 233, con il quale la quota di compartecipazione sulla concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata «Espana», sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, della quale sono titolari, in base al decreto ministeriale 24 novembre 1969 i signori Antonio Tommasini e Letizia Flora Baldan in Tommasini, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del 22 maggio 1970, alla Soc. per az. S.I.R.A. - Società imprese ristoranti-alberghi, con sede in Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 24 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1970, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 173, con il quale alla Soc. per az. San Biagio, con sede in Padova, è accordata la concessione della sorgente di acqua minerale nella località denominata «San Biagio» del comune di Piombino Dese, provincia di Padova, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 22 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1970, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 174, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata «Bruciarello», in comune di Caccuri, provincia di Catanzaro, rilasciata per anni sessanta con decreto ministeriale 27 aprile 1940 ai signori Covelli Ercole, Raffaele e Raffaellina fu Luigi, è intestata, con effetto decorrente dal 24 giugno 1969, per la quota di compartecipazione di 3/4 al dott. Ercole Covelli fu Santo e per la quota di compartecipazione di 1/4 al di lui fratello dott. Luigi Covelli fu Santo, rappresentati dal primo, residente in Cotronei, provincia di Catanzaro.

Decreto ministeriale 5 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1970, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 90, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata «Riccione», sita in comune di Riccione, provincia di Forlì, della quale è titolare, in base al decreto ministeriale 26 luglio 1940 la Società Acque Minerali - S.A.R., con sede legale in Bologna, è rinnovata a favore della Società stessa per la durata di anni trenta a decorrere dal 12 agosto 1968, previa riduzione dell'area da Ha 267.30 ad Ha 81.

Decreto ministeriale 13 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1970, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 191, con il quale è accettata la rinuncia della Società Mineraria dell'Argentario - S.p.a., con sede in Monte Argentario, provincia di Grosseto, alla coltivazione dei minerali di ferro e manganese nella concessione denominata «Poggio Mandrioli», in comune di Monte Argentario, provincia di Grosseto.

Per effetto di tale rinuncia la concessione resta in vigore per la coltivazione della pirite anche cuprifera e per i sulfuri misti e la superficie della concessione stessa subisce una riduzione da Ha 727.80 ad Ha 688.80.

Decreto ministeriale 15 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1970, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 99, con il quale il condominio costituito dal comune di Melissa, Eredi Vetta Antonio - Ditta Deni, Rossetti, Morelli & C., titolare della concessione perpetua della miniera di zolfo denominata «Santa Domenica» in territorio dei comuni di Me-

lissa e Casabona, provincia di Catanzaro, è dichiarato decaduto dalla concessione con effetto decorrente dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 15 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1970, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 134, con il quale il comune di S. Nicola dell'Alto, provincia di Catanzaro, titolare della concessione perpetua della miniera di zolfo denominata « Prato Degli Arnagi », sita in territorio del comune di S. Nicola dell'Alto, provincia di Catanzaro, è dichiarato decaduto dalla concessione stessa con effetto decorrente dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 18 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1970, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 137, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Soc. per Az. Fonti Minerali della Bisalta, con sede a Cuneo, alla concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Certosa di Pesio », in comune di Chiusa Pesio, provincia di Cuneo.

Decreto ministeriale 18 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1970, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 138, con il quale alla signora Ida Bernabei in Saraceni, domiciliata in Abano Terme, provincia di Padova, è rilasciata, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termo-minerale sita in località denominata « Concordia », del territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 18 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1970, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 186, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Fonte di Gajum », sita in territorio del comune di Canzo, provincia di Como, accordata alla Soc. per Az. Fonte di Gajum, con sede in Canzo, provincia di Como, per la durata di anni dieci con decreto prefettizio 28 novembre 1961, è rinnovata per la durata di anni trenta a decorrere dal 28 novembre 1971.

Decreto ministeriale 18 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1970, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 187, con il quale al sig. Gino Bonaso, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova, è rilasciata per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termo-minerale sita in località denominata « Nettunia » in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 5 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti 9 luglio 1970, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 363, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Plinia del Tisone », sita in territorio del comune di Tavernerio, provincia di Como, originariamente accordata alla « Società Anonima Fonti », con decreto ministeriale 24 giugno 1949 per la durata di anni trenta e pervenuta a seguito dei successivi provvedimenti di trasferimento alla Soc. per Az. « Fonti Levissima », è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del 5 giugno 1970, alla « Canturina di Aldo Allievi & C. - Soc. in nome collettivo », con sede in Cantù, provincia di Como.

Decreto del prefetto della provincia di Novara 19 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Torino il 31 marzo 1970, registro n. 1 Interno, foglio n. 130, con il quale alla Soc. per Az. Buvera, con sede in Anzola d'Ossola, provincia di Novara, è conferita la concessione di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Buvera », del territorio del comune di Anzola d'Ossola, provincia di Novara, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

L'area della concessione sarà denominata « Monte Massone ».

Decreto dell'Ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 16 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Milano il 27 aprile 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 132, con il quale alla Cementeria di Merone S.p.A., elettivamente domiciliata a Merone, provincia di Como, è accordato, a decorrere dalla data del decreto stesso, l'ampliamento della concessione mineraria di marna da cemento « Alpetto », in territorio dei comuni di Cesana Brianza e Suello, provincia di Como, per una superficie di Ha. 52.

L'area della concessione, dopo l'ampliamento, ha un'estensione complessiva di Ha. 103.

Decreto dell'Ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 24 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Milano l'8 giugno 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 133, con il quale alla Soc. per Az. Esercizio Cave Feldspato, con sede in Laveno Mombello, provincia di Varese, è accordata la concessione mineraria per feldspato denominata « Lentrèe Nord Ovest », sita in territorio dei comuni di Tremenico e Vendrogno, provincia di Como, risultante dalla unificazione delle concessioni « Lentrèe Nord Ovest » e « Quai dell'Orso », per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'Ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 27 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Milano 8 giugno 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 134, con il quale al sig. Borgato Mario Maria, residente e domiciliato in Milano, è accordata per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di marna da cemento in località « Ratta » dei comuni di Rovagnate e Olgiate Molgara, provincia di Como.

Decreto dell'Ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Milano l'8 giugno 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 135, con il quale al perito industriale Luigi Magni, elettivamente domiciliato in Mondadizza, provincia di Sondrio, è accordato l'ampliamento della concessione mineraria di feldspato denominata « Stavello », in comune di Sondalo, per una superficie di Ha. 138 e per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

L'area della concessione, dopo l'ampliamento, ha un'estensione complessiva di Ha. 270.

Decreto dell'Ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 15 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Milano il 22 giugno 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 136, con il quale alla S.a.s. Cementrapido di Giovenzana, Gavina & C., elettivamente domiciliata in S. Giovanni di Bellagio, provincia di Como, è accordato l'ampliamento della concessione mineraria di marna da cemento « Vergonese » in comune di Bellagio, provincia di Como, per una superficie di Ha. 105, e per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

L'area della concessione, dopo l'ampliamento, ha un'estensione complessiva di Ha. 186.

Decreto del prefetto della provincia di Potenza 17 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Napoli il 25 maggio 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale alla ditta Tirico Luigi fu Raffaele, con sede in Rionero in Vulture, provincia di Potenza, è accordata la proroga della concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Fonte San Marco », in località La Francesca del territorio del comune di Atella, provincia di Potenza, per la durata di anni dieci a decorrere dal 4 dicembre 1967.

Decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli 2 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Napoli il 20 maggio 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale alla ditta Marra Domenico, con sede in Reggio Calabria, è accordata la concessione per lo sfruttamento del giacimento di argilla denominato « Piopo di Vito », situato in località Vito Superiore del comune di Reggio Calabria, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'Ispettore generale capo del distretto minerario di Grosseto 27 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Firenze il 13 luglio 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 4, con il quale alla Soc. n.c. « F.lli Chigiotti Elio e Silvano », con sede in Grosseto, è rilasciata la concessione del giacimento di argilla da laterizi nella località denominata « Voltina » sito in territorio del comune di Grosseto, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'Ispettore generale capo del distretto minerario di Milano 22 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Milano il 30 giugno 1970, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 137, con il quale alla C.M.S. (Cave Materiali Sabbiosi) Soc. per Az., domiciliata a Milano, è accordata, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di sabbia e ghiaia sito in località denominata « Cassinella di Vimodrone », contenuta nei mappali 1, 2, 3, 4, 5 della mappa del comune di Segrate, provincia di Milano.

(7757)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 29 maggio 1970 al 31 maggio 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 979/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 . . .	4,727
	(b) altro	4,842
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,333 (b)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (c)	8,391 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,576 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,680 (b)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (c)	8,936 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,068 (b)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	5,878 (b)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (c) . . .	10,587 (b)
	- per le esportazioni verso l'Austria . . .	9,971 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . .	11,194 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	6,301 (b)
	- per le esportazioni verso le zone I, II, IV e V (c) .	11,349 (b)
	- per le esportazioni verso l'Austria .	10,689 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,000 (b)
	C. spezzato	3,000

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(c) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(7112)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili il 9 settembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1292/68 e 1391/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiori al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 % per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17% e inferiore o uguale al 21%	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39%	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3% e inferiore o uguale al 7%	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa superiore al 15 %	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Gran Bretagna	106,50
	- i paesi della zona A (4)	130,00
	- l'Argentina	139,50
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 1041/67/CEE (5)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 %	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 %	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca inferiore al 20 %	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 % e inferiore al 40 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkase, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel en Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- la Gran Bretagna	40,86
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- il Canada ed il Portorico	44,06
	- l'Australia	39,08
	- il Giappone	56,00
	- gli altri paesi terzi	46,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 106,85.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 106,85.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mauritania, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Ciad, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.
ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.
ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7200)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a ventuno posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671, 24 gennaio 1962, n. 46, e 4 luglio 1967, n. 638, recanti norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuto di mettere a concorso, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, sedici posti, che sono disponibili;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per cui possono essere messi a pubblico concorso altri cinque posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a ventuno posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

I vincitori verranno assegnati — quale prima destinazione — in relazione alle esigenze di servizio, soltanto presso uffici periferici, con esclusione di quelli aventi sede nella Toscana, nell'Umbria, nel Lazio, nell'Abruzzo e nella Campania.

Art. 2.

Dei ventuno posti messi a a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta e orale di lingua italiana, di cui all'art. 9.

I posti riservati, che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto, per i cittadini deportati o internati dal nemico, di cui allo art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, e al n. 7, lettera *f*) del presente articolo;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, e 25 febbraio 1963, n. 319;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dello art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *e*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempreché la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per aventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al

decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923 n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376, e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851, e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o di lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato, con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 411, possono essere ammessi al concorso se, fermi restando gli altri requisiti, non abbiano compiuto, alla data del presente bando, il 45° anno di età;

9) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti, salvo quanto previsto al n. 8) della lettera *B*) del precedente art. 3, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle amministrazioni statali, che non siano in possesso del titolo di studio, di cui alla lettera *A*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture, dopo il termine prescritto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generali (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto, che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (francese, inglese, tedesco), su cui intendono sostenere la prova orale, di cui al numero 8) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati che desiderano concorrere anche ai posti riservati, di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 8, in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9, ovvero le prove, di cui all'art. 8, in lingua tedesca e la prova scritta e orale in lingua italiana, di cui allo art. 9.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 8.

L'esame consta di due prove scritte e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

1) ragioneria generale; ragioneria privata; ragioneria pubblica: Stato, provincie, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; computisteria (interesse e sconto, fondi pubblici e privati); calcolo finanziario (rendite ed ammortamento);

2) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

3) nozioni di diritto tributario (tributi statali: imposta complementare sul reddito complessivo, imposta sui redditi di ricchezza mobile, imposta sul reddito dominicale dei terreni, imposta sul reddito agrario, imposta sui fabbricati, imposta di bollo, imposta di registro, imposta generale sull'entrata; tributi locali: imposta di famiglia, imposta sul valore locativo, imposta di consumo);

4) legislazione amministrativa concernente i servizi contabili.

La legislazione amministrativa è la seguente: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni; regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali e legge 16 maggio 1970, n. 281, contenente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (limitatamente alle norme concernenti la gestione patrimoniale e contabile delle regioni); testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni (limitatamente alle norme concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dei comuni e delle provincie); legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e successive modificazioni e integrazioni (limitatamente alle norme concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dei predetti enti); testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

5) nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;

6) nozioni di diritto privato;

7) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

8) lingua straniera (francese o inglese o tedesco a scelta del concorrente).

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1) e 2); la prova orale verte su tutto il programma.

Nella prova orale sulla lingua straniera, di cui al n. 8), il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua straniera, tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua straniera e viceversa, potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, a termini dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996.

Il maggior punteggio, assegnato ai sensi del precedente comma, è aggiunto alla votazione complessiva di cui all'art. 15 del presente bando.

Art. 9.

I candidati che aspirano a concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte, sarà comunicato, non meno di quindici giorni prima, ai candidati ammessi al concorso. Del diario verrà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Alla prova orale, che avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, saranno ammessi i candidati, che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 13.

I candidati che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti (indicati nel successivo art. 14), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 14.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 13, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove e gli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova ed orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare, rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-DM-104-Om del Ministero della difesa-esercito, Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dello art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), se iscritti, presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello, in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21 anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dello art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), e *g*), del precedente art. 18, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*), e *g*) del ricordato art. 18.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comando militare, da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti. che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati vice ragionieri in prova della carriera speciale di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno ed assegnati, quale prima destinazione, ad uno degli uffici periferici, di cui all'art. 1 del presente bando.

Per le successive destinazioni, l'amministrazione si riserva la piena facoltà di trasferire, per esigenze di servizio, i vincitori sempre e ovunque lo ritenga.

Ai vincitori medesimi spetterà il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	76.016
indennità integrativa speciale . . .	»	21.589
assegno integrativo mensile non pens.le	»	7.084
Totale netto mensile . . .	L.	104.689

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio, nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto, con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione 3ª del servizio degli affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 luglio 1970

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1970
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 334

(8069)

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco dei candidati dichiarati idonei alle funzioni di esattore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 7 dell'anzidetto testo unico, che fissa i requisiti per l'iscrizione nell'albo nazionale degli esattori delle imposte dirette;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, concernente norme per la formazione e la tenuta degli albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1968, n. 401523, col quale sono stati indetti gli esami per il conseguimento della idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visti e riconosciuti regolari gli atti espletati dalla commissione esaminatrice, nominata con decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 404871;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il seguente elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette negli esami indetti con decreto ministeriale 23 aprile 1968, n. 401523:

COGNOME E NOME	Votazione media prova scritta	Voto prova orale	Votazione complessiva
1. Abenante Bruno Mario	7,150	6,250	13,400
2. Accardo Paolo	7,500	7,500	15,000
3. Agnusdei Vincenza	7,400	6,400	13,800
4. Agrati Gian Luigi	7,000	6,600	13,600
5. Agrati Maria Luisa	7,200	6,600	13,800
6. Allegra Giovanni	7,000	6,000	13,000
7. Allia Porta Maria Luisa	8,000	7,300	15,300
8. Alò Francesco Paolo	7,000	6,000	13,000
9. Alzona Mario	7,250	6,000	13,250
10. Alzona Renato	7,350	6,000	13,350
11. Ambrogetti Sergio	7,100	6,500	13,600
12. Anastasi Filippo Sergio	7,000	6,400	13,400
13. Andaloro Fortunato	7,550	6,450	14,000
14. Annibaletto Ester	7,500	6,500	14,000
15. Antignani Carlo	7,500	6,500	14,000
16. Antonelli Vincenzo	7,500	6,200	13,700
17. Araneo Francesco Paolo	7,200	6,000	13,200
18. Arnaldo Giovanni Stefano	7,500	6,000	13,500
19. Avanzi Luigi	7,800	6,400	14,200
20. Badalamenti Silvio	7,100	7,000	14,150
21. Badengo Porro Marinella	7,400	7,000	14,400
22. Bagnai Alberto	7,750	6,250	14,000
23. Baldassarri Spinelli Deanna	7,000	6,800	13,800
24. Balestri Stefano	7,000	6,300	13,300
25. Balin Giuseppe	7,300	6,300	13,600
26. Banche Lucia	7,400	7,600	15,000
27. Banfi Ubaldo	7,500	6,500	14,000
28. Barducci Roberta	7,550	7,050	14,600
29. Barone Tonghi Giuseppe	7,350	7,100	14,450
30. Basaglia Spiga Laura	7,200	6,300	13,500
31. Bazza Carlo	7,200	6,300	13,500
32. Benedetto Gaetano	7,100	6,400	13,500
33. Bensi Vittorio	7,000	7,000	14,000
34. Bergamaschi Enrico	7,150	6,150	13,300
35. Bernardini Maria Ida	7,150	6,750	13,900
36. Bernardoni Giuseppe	7,800	6,700	14,500
37. Bertarelli Aldo	7,000	6,500	13,500
38. Bertocci Alessandro	7,250	7,000	14,250
39. Bianco Marco	7,250	6,450	13,700
40. Biase Francesco	7,500	6,500	14,000
41. Bigazzi Marco	7,350	6,350	13,700
42. Birindelli Alessandro	7,100	6,300	13,400
43. Blasi Botarelli Maria Teresa	7,600	6,600	14,200
44. Bonelli Giacinto	7,500	6,500	14,000
45. Bonetti Albino	7,750	6,750	14,500
46. Bongiorni Maurizio	7,350	6,650	14,000
47. Bonicelli Burani Loredana	7,300	6,400	13,700
48. Boninsegna Arturo	7,500	7,000	14,500
49. Borghi Angela	7,150	6,450	13,600
50. Borreani Dagna Enrico	7,250	6,750	14,000
51. Borrelli Gramano Angiolina	7,100	6,100	13,200
52. Borrelli Pasquale	7,150	6,000	13,150
53. Borruto Giulio	7,750	7,150	14,900
54. Borruto Giuseppe	7,000	6,000	13,000
55. Botta Claudio	7,000	6,800	13,800
56. Branchi Gian Carlo	7,650	7,000	14,650
57. Brandi Maria Claudia	8,450	7,450	15,900
58. Braschi Francesco	7,000	6,800	13,800
59. Brevetti Marte Ermelinda	7,250	6,000	13,250
60. Briamonte Francesco	7,900	6,300	14,200
61. Brini Gian Paolo	7,150	6,350	13,500
62. Brutti Maria Bruna	7,300	6,200	13,500
63. Buffa Alessandro	7,300	6,700	14,000
64. Caccetta Anello Maria Teresa	7,100	6,100	13,200
65. Cafaro Donato	7,950	6,000	13,950
66. Caldarone Antonino Giuseppe	7,000	6,000	13,000
67. Calzolari Paola	7,850	7,150	15,000
68. Camizzi Clemente	7,000	6,000	13,000
69. Camuncoli Claudio	7,350	6,000	13,350
70. Canarile Mario	7,150	6,450	13,600
71. Cantini Alfredo	7,000	6,500	13,500
72. Capobianco Luciano	7,250	7,000	14,250
73. Capponi Valentino	7,100	7,000	14,100
74. Caramatti Alessandro	8,300	7,700	16,000
75. Carboni Augusto	7,100	6,500	13,600
76. Carlotti Audo	7,750	7,000	14,750
77. Carrubba Antonino	7,150	6,250	13,400
78. Carulli Sebastiano	7,700	6,500	14,200
79. Caruso Lorenzo	7,250	6,000	13,250
80. Casamirra Evandro	7,000	6,000	13,000
81. Caso Vincenzo	7,500	6,400	13,900
82. Castagnone Piero	7,400	7,000	14,400
83. Cattaneo Giovanni	7,150	6,150	13,300
84. Catto Costantino	7,800	7,200	15,000
85. Cavagna Ventura Maria Luisa	7,250	6,250	13,500
86. Cavallo Cataldo	7,200	6,500	13,700
87. Celio Massimo Giuseppe	7,000	6,500	13,500
88. Centrella Antonio	7,500	6,500	14,000
89. Cerrone de Luise Lucia	7,400	7,000	14,400
90. Cerroni Marcello	7,000	6,000	13,000
91. Cesarini Angelo	7,350	6,350	13,700
92. Chiacchio Francesco	7,350	6,350	13,700
93. Chiappini Giuseppe Bruno	7,650	6,350	14,000
94. Chiarelli Giorgio	7,050	6,000	13,050
95. Chimirri Clelia Anna Maria	7,200	6,000	13,200
96. Chiore Giuseppe	7,300	6,200	13,500
97. Cianciosi Eugenio	7,300	6,700	14,000
98. Cianfaglione Luigi	7,000	7,000	14,000
99. Cicatelli Luigi	7,550	6,450	14,000
100. Ciocca Aristide	7,100	6,300	13,400
101. Ciravegna Edoardo	7,000	6,000	13,000
102. Cirese Elio	7,400	6,200	13,600
103. Clemente Felice Giovanni	7,500	6,200	13,700
104. Cocciolla Antonio	7,300	6,300	13,600
105. Colla Roberto	7,100	7,000	14,100
106. Colombini Marco	7,000	6,000	13,000
107. Conforti Antonini Paolo	7,800	6,200	14,000
108. Conforti Marco Fabio	7,350	6,000	13,350
109. Consoli Armando	7,250	7,000	14,250
110. Consorti Gioacchino	7,050	6,000	13,050
111. Contino Serafina	7,050	7,000	14,050
112. Conversano Gaspare	7,450	7,000	14,450
113. Coppola Adolfo	7,500	6,000	13,500
114. Coppola Domenico	7,750	6,250	14,000
115. Coscia Giovanni	7,100	6,000	13,100
116. Costa Giovanna	7,000	7,000	14,000
117. Couvert Gustavo	7,150	6,000	13,150
118. Cozzi Ennio	7,250	6,000	13,250
119. Cristofani Gianfranco	7,350	6,450	13,800
120. Crovella Ananio	7,200	6,200	13,400
121. Culasso Bianca	7,650	7,350	15,000
122. Culasso Luisa	7,500	7,000	14,500
123. Curati Vittorio	7,550	6,450	14,000
124. Currà Giovanni	7,000	6,500	13,500
125. Dall'Aglio Giancarlo	7,200	6,200	13,400
126. D'Aloisio Gabriele	7,500	7,100	14,600
127. Damiano Antonio	7,500	6,500	14,000
128. D'Annunzio Francesco	7,000	6,400	13,400
129. D'Antonio Sara	7,050	6,000	13,050
130. Dario Luigi	7,450	6,500	13,950
131. Darseni Enrico	7,650	7,050	14,700
132. De Campo Gelindo	7,300	6,700	14,000
133. De Carolis Adriano	7,600	6,400	14,000
134. Degano Luciano	7,200	7,500	14,700
135. De Gennaro Tito	7,500	6,500	14,000
136. Del Carlo Luigi	7,500	6,500	14,000
137. Delfino Valentino	7,500	6,500	14,000
138. Del Gaudio di Gioia Antonietta	7,400	6,200	13,600
139. D'Elia Costanzo	7,700	7,000	14,700
140. Del Prete Carbone Adriana	7,950	6,200	14,150
141. De Luca Antonio	7,600	7,000	14,600
142. De Luca Giallonardo Dalia	7,600	6,400	14,000
143. De Mari Fulviano	7,050	7,150	14,200

COGNOME E NOME	Votazione media prova scritta	Voto prova orale	Votazione complessiva
144. De Mari Maria Clemente Francesca	7,200	6,000	13,200
145. De Medici Gabriele	7,250	6,000	13,250
146. De Paoli Pietro	7,300	6,300	13,600
147. D'Episcopo Antonio	7,200	6,300	13,500
148. De Romanis Bruno	7,200	6,800	14,000
149. De Sanctis Nicola	7,300	6,000	13,300
150. Diani Asioli Desolina	7,600	6,400	14,000
151. Di Biase Stefano	7,000	6,300	13,300
152. Di Felice Giuseppe	7,000	6,000	13,000
153. Di Felice Paola	7,050	6,150	13,200
154. Di Giacomo Ennio	7,950	6,150	14,100
155. Di Gioia Maria Rosaria	7,250	6,250	13,500
156. Di Grazia Antonio	7,150	6,350	13,500
157. Di Matteo di Biase Anna Concetta	7,350	6,250	13,600
158. Di Mattia Nicola	8,000	7,000	15,000
159. Dimitri Benito Salvatore	7,050	6,000	13,050
160. Di Pilla Maria Concetta	7,300	6,400	13,700
161. Di Sciascio Eveardo Pietro	7,000	6,000	13,000
162. Durante Michele	7,500	6,700	14,200
163. Durante Pardo Maria	7,500	6,500	14,000
164. Ermini Nestore	7,000	6,000	13,000
165. Fabrizio Modestino	7,100	6,700	13,800
166. Falaschi Luigi	7,100	6,500	13,600
167. Falorni Anna	7,600	6,500	14,100
168. Fantasia Domenico	7,300	7,000	14,300
169. Faranda Fabio	7,600	6,200	13,800
170. Farinaro Maria Gabriella	7,300	6,400	13,700
171. Fazio Pietracatella Olga	7,650	6,550	14,200
172. Ferlita Messina Maria	7,150	6,000	13,150
173. Ferranti Francesco	7,600	6,000	13,600
174. Ferrara Romeo Vincenzo	7,500	6,000	13,500
175. Ferraro Baracco Franca	7,650	7,150	14,800
176. Ferraro Costante	7,050	6,000	13,050
177. Finocchio Anna Maria	7,500	6,500	14,000
178. Fiordiliso Enrico	7,650	6,350	14,000
179. Foglia Giovanni Francesco	7,000	6,500	13,500
180. Forgione Dionigi	7,300	6,000	13,300
181. Forziati Diomede	7,000	6,000	13,000
182. Franco Cosimo	7,050	6,150	13,200
183. Franco Domenico	7,100	6,000	13,100
184. Franco Santo	7,050	6,000	13,050
185. Frates Franca	7,250	6,000	13,250
186. Frati Anna Maria	7,500	6,200	13,700
187. Frati Mario	7,900	7,500	15,400
188. Freni Gian Luigi	7,450	6,350	13,800
189. Frola Marco	7,200	6,300	13,500
190. Frontini Antonio	7,000	6,300	13,300
191. Fudoli Giuseppe	7,000	6,500	13,500
192. Funari Nello	7,200	6,000	13,200
193. Gagna Pier Giuseppe	7,000	6,300	13,300
194. Gay Eugenio	7,100	6,000	13,100
195. Galati Casmiro Nicolò	7,000	6,000	13,000
196. Gallinotti Franco	7,300	6,000	13,300
197. Gallo Domenico	7,000	7,000	14,000
198. Gallorini Sergio	7,400	6,600	14,000
199. Gamberini Norberto	7,250	6,250	13,500
200. Gandolfi Lidia	7,250	6,550	13,800
201. Gandolfi Sandro	7,500	7,000	14,500
202. Gangitano Edmondo	8,000	6,700	14,700
203. Ganzerli Romano	7,850	6,750	14,600
204. Gaviglio Gianfranco	7,200	6,000	13,200
205. Genova Antonio	7,000	6,200	13,200
206. Genova Isidoro	7,200	6,800	14,000
207. Gervasoni Emilia	7,350	6,650	14,000
208. Gherardi Rosalba	7,400	6,000	13,400
209. Ghirardotto Ercole	7,650	6,650	14,300
210. Gianasso Carnevale Schianca Marianna	7,250	7,000	14,250
211. Gianello Antonio	7,000	6,200	13,200
212. Giangirolami Antonina	7,000	6,300	13,300
213. Giannantoni Pia	7,650	6,550	14,200
214. Giannantonio Claudio	7,000	6,200	13,200

COGNOME E NOME	Votazione media prova scritta	Voto prova orale	Votazione complessiva
215. Gianni Gianna	7,700	6,300	14,000
216. Gianni Lezzi Luisa	7,500	6,800	14,300
217. Giannoni Pierangelo	7,600	6,000	13,600
218. Gioia Antonio	7,500	6,200	13,700
219. Giordano Luigi	7,200	6,800	14,000
220. Giordano Mario	7,150	6,450	13,600
221. Giovannini Giorgio	7,600	6,500	14,100
222. Gorgò Glauco	7,650	7,650	15,300
223. Gramaglia Franco	7,650	6,850	14,500
224. Grande Vito	7,700	7,000	14,700
225. Grassi Bertazzi Corrado	7,100	6,400	13,500
226. Greco Giovanni	7,125	6,875	14,000
227. Guagliozzi Torquato	7,125	6,875	14,000
228. Guarino Gennaro	7,125	6,000	13,125
229. Guasco Romolo	7,200	6,200	13,400
230. Guerra Ignazio	7,000	6,000	13,000
231. Guidi Vincenzo	7,450	6,350	13,800
232. Gulia Vincenzo	7,250	6,750	14,000
233. Iacono Francesco Paolo	7,450	6,000	13,450
234. Iacovitti Corradino	7,675	7,675	15,350
235. Iannelli Paolo Mario Gondar	7,000	6,000	13,000
236. Iannello Salvatore	7,650	6,550	14,200
237. Iarussi Franco	7,000	6,800	13,800
238. Ieva Ruggero	7,725	6,275	14,000
239. Impallomeni Nicolò	7,125	6,175	13,300
240. Iuculano Antonino	7,300	7,000	14,300
241. Izzo Antonio	7,350	6,650	14,000
242. Lagreca Palladino Filomena	7,000	6,200	13,200
243. Lamantia Salvatore	7,400	6,000	13,400
244. Lamberti Ivana	7,325	6,275	13,600
245. Lamberti Sagliano Livia	7,150	7,000	14,150
246. Lamberti Sagliano Marcello	7,600	6,500	14,100
247. Lanzoni Vasco	7,200	6,100	13,300
248. Larocca Angelo	7,650	6,350	14,000
249. La Rosa Trassari Marta Maria	7,150	6,150	13,300
250. Lavra Sedda Maria Domenica	7,200	6,300	13,500
251. Lesa Vittorio	7,375	7,425	14,800
252. Lianza Salvatore	7,600	6,800	14,400
253. Libretti Buono Vincenza	7,200	6,200	13,400
254. Ligresti Umberto	7,100	6,000	13,100
255. Locatelli Giovanni Battista	7,000	7,000	14,000
256. Lonoce Cosimo	7,250	6,450	13,700
257. Lonzi Ugo Luigi	7,500	6,000	13,500
258. Lorito Santaniello Elvira	7,300	6,300	13,600
259. Lotto Pietro	7,925	6,475	14,400
260. Lucchesini Giorgio	7,500	7,000	14,500
261. Lunadei Luigi	7,300	6,700	14,000
262. Machiorletti Enrico	7,550	7,000	14,550
263. Magaraci Francesco	7,100	6,000	13,100
264. Maggi Giuseppe	8,000	7,000	15,000
265. Magnifici Berardino	7,000	6,000	13,000
266. Mancini Bellagamba Nerina	7,100	6,400	13,500
267. Mancini Ottorino	7,000	6,000	13,000
268. Mancuso Angelo	7,250	6,500	13,750
269. Mangiarotti Gianfranco	7,500	7,000	14,500
270. Marenco Antonio	7,550	6,450	14,000
271. Marenco Battista	7,250	6,000	13,250
272. Mariella Francesco	7,125	6,475	13,600
273. Marone Elisabetta	7,050	6,150	13,200
274. Martinelli Alberto	7,650	6,550	14,200
275. Mascia Filippo Lussorio	7,600	6,400	14,000
276. Masini Angelo	7,000	6,500	13,500
277. Mattei Cesare	7,600	7,000	14,600
278. Matteucci Marcello	7,550	6,250	13,800
279. Mauri Alpeggiani Anna Maria	7,550	6,450	14,000
280. Mazzotta Vittorio	7,375	6,000	13,375
281. Mazzucchetti Pianini Nerina	7,100	6,300	13,400
282. Mellano Aldo	7,650	6,000	13,650
283. Melluccio Marco	7,200	6,500	13,700
284. Messina Mario	7,900	7,000	14,900
285. Micconi Gaetano	7,200	6,000	13,200

COGNOME E NOME	Votazione media prova scritta	Voto prova orale	Votazione complessiva
286. Miccono Terenzio	7,000	7,000	14,000
287. Miotti Raimondo	7,500	6,500	14,000
288. Mirco Italo	7,650	6,350	14,000
289. Mocella Antonio	7,000	6,300	13,300
290. Moglia Sergio	7,600	6,000	13,600
291. Molteni Giuseppe	7,000	6,000	13,000
292. Monastero Mario Nicola	7,725	7,575	15,300
293. Montalbano Eduardo	7,275	6,125	13,400
294. Montoro Mario	7,000	6,000	13,000
295. Mora Giuseppe	7,950	6,450	14,400
296. Morabito Antonino	7,800	6,300	14,100
297. Morante Francesco	7,375	6,625	14,000
298. Moretta Giuseppe	7,500	6,200	13,700
299. Morino Bottero Nice	7,000	6,000	13,000
300. Motta Ugo	7,900	6,000	13,900
301. Muolo Vito Francesco Antonio	7,050	6,000	13,050
302. Muzzini Alessandro	7,150	6,650	13,800
303. Nay Savina Anna Maria	7,125	6,175	13,300
304. Nay Savina Carla Egeria	7,350	6,000	13,350
305. Naim Carmelo	7,275	6,225	13,500
306. Nardi Massimo	7,650	7,000	14,650
307. Neri Angelo	8,000	6,700	14,700
308. Nicolini Aldo	7,550	6,550	14,100
309. Nidasio Carla	7,125	6,275	13,400
310. Nigro Rocco Concetta	7,125	6,000	13,125
311. Notari Grazia	7,650	6,150	13,800
312. Notarmuzi Marco	7,500	6,500	14,000
313. Novara Ezio	7,250	6,000	13,250
314. Oddino Renato	7,000	6,300	13,300
315. Oggiano Sandro	7,500	6,800	14,300
316. Oglietti Giovanni	7,200	6,000	13,200
317. Onnis Maria Gabriella	8,000	7,000	15,000
318. Orabona Vincenzo	7,350	6,350	13,700
319. Origlia Riccardo	7,200	6,500	13,700
320. Orlacchio Michelangelo Mario Fernando	7,050	6,450	13,500
321. Orlandini Alfredo	7,500	7,200	14,700
322. Orlando Lodovico	7,300	6,000	13,300
323. Orrico Pasquale	7,000	6,300	13,300
324. Otella Alessandro	7,000	7,100	14,100
325. Pace Alfio	7,100	6,900	14,000
326. Pacifico Temistocle Rocco	7,225	6,275	13,500
327. Paganini Orazio	7,050	6,000	13,050
328. Paggi Giordano	7,375	6,225	13,600
329. Palareti Giorgio	7,925	7,475	15,400
330. Pallanza Rognone Luigina	7,000	6,300	13,300
331. Pallavicino Domenico	7,400	7,400	14,800
332. Palmese Santaniello Delia	7,600	6,200	13,800
333. Palmieri Maria Raffaella	7,250	6,250	13,500
334. Palombieri Sandro	8,200	7,000	15,200
335. Panarello Salvatore	8,650	8,000	16,650
336. Pansini Giorgio	7,075	6,000	13,075
337. Pantani Giovanni	7,125	7,000	14,125
338. Pantano Paolo	7,000	6,500	13,500
339. Pappalardo Paolo	7,000	6,600	13,600
340. Paravidino Giachero Albina	7,500	6,200	13,700
341. Parodi Gian Paolo	7,375	6,725	14,100
342. Pasanisi Mario Marco	7,100	6,500	13,600
343. Pascale Antonio Filippo	7,900	6,400	14,300
344. Pasqualini Gaetano	7,950	6,650	14,600
345. Pasquini Cesare	7,350	6,450	13,800
346. Passalacqua Luigi	7,550	6,450	14,000
347. Passiatore Francesco Paolo	7,700	6,300	14,000
348. Patarino Ugo	7,250	6,450	13,700
349. Patrì Enrico	7,500	6,000	13,500
350. Patti Tommaso	7,150	6,250	13,400
351. Pavone Mario	7,800	6,600	14,400
352. Pecilli Mario	7,875	6,725	14,600
353. Pellegrini Nedo	8,125	7,075	15,200
354. Pennacchini Sergio	7,875	7,125	15,000
355. Pennisi Elvira	7,050	6,000	13,050
356. Pensieri Roberto Maria	7,000	6,000	13,000
357. Pepi Dianora Donatella	7,000	6,300	13,300
358. Perfetti Pasquale	7,900	6,500	14,400
359. Peroni Siro	7,350	7,000	14,350
360. Perrone Giuseppe	7,475	6,525	14,000
361. Pertosa Giuseppe	7,000	6,000	13,000
362. Petti Pasqualino	7,375	6,325	13,700
363. Pezone Concetta Emilia	7,050	6,000	13,050
364. Pianesani Savini Maria Luisa	7,650	6,450	14,100
365. Piazza Giovan Battista	7,250	6,000	13,250
366. Piazza Nicolò	7,000	6,300	13,300
367. Piccioli Alessandro	7,000	6,000	13,000
368. Pierdicca Gaspare	7,000	6,400	13,400
369. Pietrini Lorenzo	7,150	6,450	13,600
370. Pignataro Bernardo	7,700	6,300	14,000
371. Pigoni Lelio	7,725	6,000	13,725
372. Pineschi Uberto	7,150	6,000	13,150
373. Pioli Paolo	7,250	6,750	14,000
374. Pirri Carmelo	7,650	7,000	14,650
375. Pitzus Franco	7,800	6,600	14,400
376. Pontiglio Giorgio	7,150	6,350	13,500
377. Ponziani Francesco	7,500	6,000	13,500
378. Portolan Luciano	7,150	6,150	13,300
379. Prandini Antonio	7,500	6,000	13,500
380. Prato Angelo Oronzo Antonio	7,700	6,300	14,000
381. Predieri Ermanno	7,000	6,200	13,200
382. Profeta Alfonso	7,850	7,150	15,000
383. Proverbio Massimo	7,000	6,200	13,200
384. Pullini Antonio	7,500	6,100	13,600
385. Putzolu Aldo	7,000	6,200	13,200
386. Quadraccia Venanzi Maria Immacolata	7,300	6,000	13,300
387. Raffo Andrea	7,625	6,000	13,625
388. Ragozzino Salvatore	8,125	6,875	15,000
389. Ramazzotti Gilberto	7,200	6,300	13,500
390. Rametta Silvano Rodolfo Francesco Enzo	7,000	6,500	13,500
391. Rau Mottareale Giovanna	7,375	6,725	14,100
392. Repetto Angelo	7,650	7,000	14,650
393. Ricci Livio	7,000	6,300	13,300
394. Ricci Nicolino	7,125	6,175	13,300
395. Righetti Giampaolo	7,750	6,250	14,000
396. Righi Franco	7,250	6,250	13,500
397. Riina Mario	7,150	6,150	13,300
398. Rivano Federico	7,100	6,000	13,100
399. Rizzi Giovambattista	7,500	6,500	14,000
400. Romanin Giampaolo	7,525	7,175	14,700
401. Romano Elvira	7,475	6,425	13,900
402. Romano Giulia	7,000	6,000	13,000
403. Romeo Francesco Vito	7,000	6,800	13,800
404. Ronca Adriana	7,250	6,250	13,500
405. Roni Pietro Reale	7,400	6,400	13,800
406. Rosa Giovanna	7,400	6,000	13,400
407. Rosa Vito	7,100	6,400	13,500
408. Rosamilia Eva	7,000	6,000	13,000
409. Rosti Luisa	8,150	7,750	15,900
410. Rubini Armando	8,250	7,250	15,500
411. Rubini Giancarlo	7,250	6,000	13,250
412. Rustico Attilio	7,225	6,475	13,700
413. Sabatini Scalmati Paolo	7,400	6,200	13,600
414. Saccardi Piergiorgio	7,050	6,650	13,700
415. Salerno Natale	7,350	6,000	13,350
416. Salomone Vincenzo	7,450	6,000	13,450
417. Sampalmieri Claudio	7,000	6,000	13,000
418. Sannella Potito	7,500	6,100	13,600
419. Santagada Bonifacio	7,025	6,475	13,500
420. Santagada Pietro	7,050	6,850	13,900
421. Santaniello Armando	7,400	6,600	14,000
422. Santaniello Brunner Rita	7,450	6,000	13,450
423. Santarelli Alessandro	7,800	7,000	14,800
424. Santarpia Sebastiano	7,900	6,100	14,000
425. Sardella Belisario	7,500	6,300	13,800
426. Sardella Nicola	7,400	6,000	13,400
427. Sassella Baldassarre	7,350	6,650	14,000
428. Savini Antonio	7,500	6,500	14,000

COGNOME E NOME	Votazione media prova scritta	Voto prova orale	Votazione complessiva
429. Scarduelli Maurizio .	7,500	6,500	14,000
430. Scarpellini Giuliano .	7,000	6,000	13,000
431. Scarzello Annamaria	7,000	6,000	13,000
432. Scarzello Luigi Giuseppe Clemente Paolo .	7,000	6,500	13,500
433. Schiano di Zenise Paolo .	7,100	6,200	13,300
434. Schintu Filippa .	7,300	6,000	13,300
435. Scifo Giuseppe .	7,000	6,500	13,500
436. Scimè Giuseppe	7,000	6,000	13,000
437. Seminara Domenico .	7,000	6,200	13,200
438. Serafini Omero .	7,150	6,150	13,300
439. Sicilia Perugino	7,350	6,150	13,500
440. Silveri Carlo .	7,150	6,850	14,000
441. Silvestri Rita .	7,250	7,000	14,250
442. Simon Rosella .	7,200	6,800	14,000
443. Sinatra Mario	7,200	6,400	13,600
444. Siragò Francesco Massimo .	7,300	6,000	13,300
445. Sommatis Marilena .	7,050	6,250	13,300
446. Sorrentino Domenico	7,250	6,500	13,750
447. Spampinato Carmelo	7,800	7,200	15,000
448. Squillaci Oreste Giovanni Antonio	7,000	6,300	13,300
449. Stangherlin Vittorio .	7,900	6,500	14,400
450. Stasi Giulio Manlio .	7,500	6,500	14,000
451. Stasolla Giuseppe .	7,250	6,000	13,250
452. Stellino Isidoro .	7,500	6,200	13,700
453. Supino di Lorenzo Adelmo	7,500	6,500	14,000
454. Susi Domenico .	7,750	7,000	14,750
455. Tancredi Gianfranco	7,700	7,700	15,400
456. Tirone Guido Luigi Renato	7,125	6,175	13,300
457. Todde Angela Maria .	7,000	6,300	13,300
458. Tondi Camillo .	7,500	6,500	14,000
459. Tondi Salvatore .	7,250	6,750	14,000
460. Toselli Bianchi Regina	7,600	6,200	13,800
461. Toselli Luigi .	7,250	6,750	14,000
462. Treppiedi Vincenzo .	7,000	6,200	13,200
463. Troisi Cesare .	7,500	6,500	14,000
464. Tronci Pintus Salvatora .	7,525	6,275	13,800
465. Ungari Giulio .	7,875	7,000	14,875
466. Urilli Sergio .	7,000	7,000	14,000
467. Valenti Carlo .	7,325	6,175	13,500
468. Varrazza Aldo Oronzo .	7,000	6,200	13,200
469. Vecchio Francesco	7,000	6,000	13,000
470. Verdi Luigi Giuseppe .	7,750	6,150	13,900
471. Vergari Stefano .	7,600	6,000	13,600
472. Verzì Carmelo	7,000	6,000	13,000
473. Villari Dovinola Rosa .	7,600	6,400	14,000
474. Vinci Angelo .	7,000	6,000	13,000
475. Vironda Vittorio Domenico	7,400	6,400	13,800
476. Vitali Paolo .	8,000	7,000	15,000
477. Vitiello Giuseppina .	7,250	6,250	13,500
478. Votino Vincenzo	8,225	6,000	14,225
479. Vullo Salvatore .	7,650	6,550	14,200
480. Zaccagnini Arrigo .	7,000	6,100	13,100
481. Zaccone Silvana Teresa .	7,375	6,625	14,000
482. Zanforlin Luigi .	7,750	7,000	14,750
483. Zappalà Agatino	7,925	6,575	14,500
484. Zevola Armando	7,250	6,250	13,500
485. Zingaretti Mario	7,250	6,750	14,000
486. Zita Antonio .	7,075	6,000	13,075

Art. 2.

Vengono esclusi dall'elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità, i signori Bonechi Maurizio, Ciacci Giampaolo e Tropea Michele, in quanto hanno omesso di produrre la documentazione prescritta dall'articolo 9 del bando di esami.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1970

Il Ministro: PRETI

(7787)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a cinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e d'interesse collettivo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 38 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che istituisce il ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e d'interesse collettivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a cinque posti di ispettore aggiunto di terza classe in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e d'interesse collettivo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e d'interesse collettivo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di ragioniere.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati della carriera esecutiva che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per il quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267. costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero, (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amminisrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che non contengono la indicazione, positiva o negativa, di uno o più requisiti generali di cui al precedente articolo.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei mutilati e invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la *famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi*, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, *i seguenti documenti:*

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale *è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto* il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

Le medesime norme valgono per i diplomi di istruzione secondaria di primo grado richiesti, a norma del summenzionato art. 2, per gli *impiegati delle carriere esecutive dell'amministrazione statale* che rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o corrispondente.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, numero 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultano le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) nozioni di diritto privato (civile e commerciale);

b) nozioni di diritto amministrativo;

c) computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

b) nozioni di statistica metodologica.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di poter sostenere le prove scritte ed orali nella lingua inglese o francese o tedesca o in tutte le predette lingue.

Art. 13.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente; da due professori di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e da due impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, inglese e tedesca.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato

in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcune responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza degli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto in quella orale.

Ai candidati che avranno superato la prova facoltativa di lingue estere verrà assegnato, per ognuna di esse, fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Coloro che non avranno riportato la sufficienza nelle prove scritte facoltative di lingua estera non potranno ottenere la ammissione alle relative prove orali.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ispettore aggiunto di 3ª classe in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ex coeff. 202) e conseguiranno la nomina a ispettore aggiunto di 3ª classe se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a ispettore aggiunto di 3ª classe in prova sarà corrisposto il trattamento economico nella qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altre amministrazioni, comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1970, n. 3.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede di destinazione, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1970

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1970
Registro n. 8, *foglio n.* 72

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione 2ª (*concorsi*) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a cinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo delle Assicurazioni private e d'interesse collettivo.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);
c) di non aver riportato condanne penali (3);
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;
e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (4);
f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (oppure di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;
g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . . . (5);
h) di voler sostenere la prova facoltativa di lingua . . . . (6);

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (7).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente,

militarizzato od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero .
in qualità di . . in servizio a . .
presso . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . rilasciato il .
sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . dall'ente . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare la lingua o le lingue prescelte.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7712)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per il conferimento di una borsa di studio per ricercatore in fisiopatologia cardiorespiratoria presso il centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini » di Roma.

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di una borsa di studio destinata a un laureato che intenda svolgere compiti di ricercatore in fisiopatologia cardiorespiratoria presso il centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini ».

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia ed iscritti all'albo professionale i quali non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data del 20 settembre 1970. I concorrenti di sesso maschile dovranno avere assolto, alla stessa data, gli obblighi militari qualora non ne siano esenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero), in Roma, viale dell'Agricoltura - E.U.R., entro e non oltre il 20 settembre 1970.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'istituto.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare le complete generalità, il luogo e la data di nascita nonchè l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso.

Dovranno inoltre dichiarare nella medesima domanda:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);

c) l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione all'albo professionale.

La domanda dovrà essere corredata del certificato di laurea con la votazione riportata nelle singole discipline e della documentazione comprovante gli altri eventuali titoli di studio, le pubblicazioni, i titoli accademici e i titoli di carriera.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, alla direzione generale dell'istituto dopo il termine del 20 settembre 1970 (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio), nè sarà presa in considerazione la documentazione concernente i titoli del concorrente che pervenga dopo il termine predetto.

Art. 4.

Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica sulla materia della fisiopatologia cardiorespiratoria;

b) in un colloquio sulla materia stessa;

c) nella lettura e nella traduzione orale di un brano di opera scientifica, in lingua inglese o in lingua tedesca, a scelta del candidato.

Per ciascuna prova di esame la commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'istituto, dispone di un massimo di dieci punti e per la valutazione dei titoli di un massimo di trenta punti complessivamente.

La commissione stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, che dovrà avvenire prima che siano effettuate le prove di esame.

Art. 5.

La commissione formerà una graduatoria di tutti i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi in ciascuna prova di esame e almeno trentasei punti complessivamente. In caso di parità di punteggio totale i concorrenti saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato nelle prove di esame. In caso di ulteriore parità l'ordine di precedenza sarà stabilito in base alla votazione riportata nell'esame di laurea e, a parità di tale votazione, sarà data la precedenza al concorrente più anziano.

La borsa sarà conferita al concorrente classificato al primo posto nella graduatoria. Nel caso di rinuncia alla borsa o di revoca della relativa concessione, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 8, il concorrente stesso sarà sostituito nel godimento della borsa, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

Il vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto invito in tal senso, i seguenti documenti, in bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (se il vincitore è di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero (qualora non abbia prestato servizio militare) certificato di esito di leva;

e) diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia notarile;

f) certificato di iscrizione nell'albo professionale.

Art. 7.

L'importo della borsa di studio è di L. 1.440.000 (unmilionequattrocentoquarantamila) pagabili in dodici rate mensili posticipate di L. 120.000 (centoventimila). Al borsista potrà

essere consentito di fruire del vitto e dell'alloggio presso lo ospedale « C. Forlanini », dietro ritenuta, sull'importo della borsa, della quota prevista per il personale estraneo alla casa di cura, quota che presentemente è di L. 2250 giornaliere (lire 650 per l'alloggio, L. 100 per la colazione e L. 750 per ciascun pasto).

Art. 8.

Il borsista, sotto la direzione del direttore del centro studi e del dirigente di laboratorio, deve attendere ai compiti di ricercatore, tra i quali, in particolare:

a) collaborazione per ricerche a carattere originale di natura sperimentale;

b) esecuzione di ricerche in proprio, autorizzate dal direttore su proposta del dirigente di laboratorio;

c) eventuale collaborazione didattica per corsi speciali che vengano tenuti presso l'ospedale « C. Forlanini ».

Il borsista è soggetto all'osservanza dei regolamenti interni del centro studi.

Al borsista è fatto obbligo, durante il periodo di godimento della borsa, di stabilirsi in Roma, di dedicare al centro studi una continuativa e intensa attività, secondo le norme e le modalità fissate dal direttore del centro stesso, e di astenersi da qualsiasi impegno e attività professionale o impiegatizia.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente, la concessione della borsa è revocata, con provvedimento di questa Direzione generale su proposta del direttore del centro studi. Analogo provvedimento è adottato, con la medesima procedura, nei confronti del borsista che tenga un comportamento scorretto o commetta gravi atti di indisciplina.

Art. 9.

La concessione della borsa potrà essere rinnovata, al massimo per un anno, con provvedimento di questa Direzione generale su proposta motivata del direttore del centro studi.

Roma, addì 15 luglio 1970

Il direttore generale: MASINI

(7853)

Bando di concorso per il conferimento di una borsa di studio per ricercatore in batteriologia presso il centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini » di Roma.

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di una borsa di studio destinata a un laureato che intenda svolgere compiti di ricercatore in batteriologia presso il centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini ».

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia ed iscritti all'albo professionale, o laureati in scienze biologiche, i quali non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data del 20 settembre 1970. I concorrenti di sesso maschile dovranno avere assolto, alla stessa data, gli obblighi militari qualora non ne siano esenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero), in Roma, viale dell'Agricoltura - E.U.R., entro e non oltre il 20 settembre 1970.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'istituto.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare le complete generalità, il luogo e la data di nascita nonchè l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso.

Dovranno inoltre dichiarare nella medesima domanda:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);

c) l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione all'albo professionale (per i soli laureati in medicina e chirurgia).

La domanda dovrà essere corredata del certificato di laurea con la votazione riportata nelle singole discipline e della documentazione comprovante gli altri eventuali titoli di studio, le pubblicazioni, i titoli accademici e i titoli di carriera.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, alla direzione generale dell'istituto dopo il termine del 20 settembre 1970 (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio), nè sarà presa in considerazione la documentazione di titoli del concorrente, pervenuta dopo il termine predetto.

Art. 4.

Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica sulla materia della batteriologia;

b) in un colloquio sulla materia stessa;

c) nella lettura e nella traduzione orale di un brano di opera scientifica, in lingua inglese o in lingua tedesca, a scelta del candidato.

Per ciascuna prova di esame la commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'istituto, dispone di un massimo di dieci punti e per la valutazione dei titoli di un massimo di trenta punti complessivamente.

La commissione stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, che dovrà avvenire prima che siano effettuate le prove di esame.

Art. 5.

La commissione formerà una graduatoria di tutti i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi in ciascuna prova di esame e almeno trentasei punti complessivamente.

In caso di parità di punteggio totale i concorrenti saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato nelle prove di esame. In caso di ulteriore parità l'ordine di precedenza sarà stabilito in base alla votazione riportata nell'esame di laurea e, a parità di tale votazione, sarà data la precedenza al concorrente più anziano.

La borsa sarà conferita al concorrente classificato al primo posto nella graduatoria. Nel caso di rinuncia alla borsa o di revoca della relativa concessione, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 8, il concorrente stesso sarà sostituito nel godimento della borsa, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

Il vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto invito in tal senso, i seguenti documenti, in bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (se il vincitore è di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero (qualora non abbia prestato servizio militare) certificato di esito di leva;

e) diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia notarile (per i soli laureati in medicina e chirurgia);

f) certificato di iscrizione nell'albo professionale (per i soli laureati in medicina e chirurgia).

Art. 7.

L'importo della borsa di studio è di L. 1.440.000 (unmilionequattrocentoquarantamila) pagabili in dodici rate mensili posticipate di L. 120.000 (centoventimila). Al borsista potrà essere consentito di fruire del vitto e dell'alloggio presso lo ospedale « C. Forlanini », dietro ritenuta, sull'importo della borsa, della quota prevista per il personale estraneo alla casa di cura, quota che presentemente è di L. 2250 giornaliere (lire 650 per l'alloggio, L. 100 per la colazione e L. 750 per ciascun pasto).

Art. 8.

Il borsista, sotto la direzione del direttore del centro studi e del dirigente di laboratorio, deve attendere ai compiti di ricercatore, tra i quali, in particolare:

a) collaborazione per ricerche a carattere originale di natura sperimentale e biologica;

b) esecuzione di ricerche in proprio, autorizzate dal direttore su proposta del dirigente di laboratorio;

c) eventuale collaborazione didattica per corsi speciali che vengano tenuti presso l'ospedale « C. Forlanini ».

Il borsista è soggetto all'osservanza dei regolamenti interni del centro studi.

Al borsista è fatto obbligo, durante il periodo di godimento della borsa, di stabilirsi in Roma, di dedicare al centro studi una continuativa e intensa attività, secondo le norme e le modalità fissate dal direttore del centro stesso, e di astenersi da qualsiasi impegno e attività professionale o impiegatizia.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente, la concessione della borsa è revocata, con provvedimento di questa direzione generale su proposta del direttore del centro studi. Analogo provvedimento è adottato, con la medesima procedura, nei confronti del borsista che tenga un comportamento scorretto o commetta gravi atti di indisciplina.

Art. 9.

La concessione della borsa potrà essere rinnovata, al massimo per un anno, con provvedimento di questa direzione generale su proposta motivata del direttore del centro stesso.

Roma, addì 15 luglio 1970

Il direttore generale: MASINI

(7854)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 10 al Bollettino ufficiale n. 3 del 21 aprile 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 giugno 1969, graduatoria di merito del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1967.

(7829)

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 10 al Bollettino ufficiale n. 3 del 21 aprile 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 settembre 1969, modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a trentacinque posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1967.

(7828)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a venticinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 10 al Bollettino ufficiale n. 3 del 21 aprile 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 maggio 1969, graduatoria di merito del concorso per esami a venticinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro riservato a periti tecnici industriali, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1967.

(7830)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario del ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 10 al Bollettino ufficiale n. 3 del 21 aprile 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1969, graduatoria di merito del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere e perito commerciale, indetto con decreto ministeriale 10 maggio 1967.

(7827)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della meccanica e macchine a fluido.

Nel Bollettino ufficiale n. 14, parte II, del 2 aprile 1970, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1969, relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della meccanica e macchine a fluido.

(8026)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2544, prot. n. 3655, in data 20 aprile 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1967, bandito con decreto n. 2334, prot. n. 1382, in data 3 marzo 1969;

Visto il proprio decreto n. 2545, prot. n. 3710, in data 21 aprile 1970, con il quale sono state assegnate ai medici vincitori, le condotte poste a concorso;

Visto che la condotta medica 1ª capoluogo del comune di Grizzana, a seguito della rinuncia del dott. Bovina Giancarlo è rimasta vacante e disponibile;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dai singoli candidati;

Considerato che il dott. Neri Norveo, il dott. Bertacchini Mentore e il dott. Puzzo Giovanni che, nell'ordine, precedono, hanno rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Visto che il dott. Feriozzi Olindo ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta medica 1ª capoluogo del comune di Grizzana, è assegnata al dott. Feriozzi Olindo.

Bologna, addì 25 luglio 1970

Il medico provinciale: MARENZI

(7889)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Misterbianco

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9486 del 18 dicembre 1968 con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Misterbianco vacante alla data del 30 novembre 1968;

Visto il decreto n. 7992 del 12 novembre 1969 riguardante la costituzione della commissione giudicatrice;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Cutore Pietro Carlo . . . . punti 165,963 su 240
2. Pulvirenti Alfio . . . . . . » 142,10 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale, a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 27 luglio 1970

Il medico provinciale: GALIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9486 del 18 dicembre 1968 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Misterbianco, vacante alla data del 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto di pari numero in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel predetto concorso;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1965, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cutore Pietro Carlo, medico chirurgo, nato a Paternò il 5 giugno 1934, è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Misterbianco.

Il dott. Cutore è, pertanto, nominato ufficiale sanitario del predetto comune per il prescritto periodo di esperimento a norma degli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dovrà assumere servizio entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 27 luglio 1970

Il medico provinciale: GALIA

(7810)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1860 e 1861 in data 1 aprile 1970, concernenti, rispettivamente, l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1967;

Vista la rinunzia dell'ostetrica Valtancoli Anita alla condotta ostetrica di Modigliana;

Considerato che, per mancata assunzione del servizio, nei termini stabiliti, da parte della vincitrice Roccardi Plinia, che peraltro ha rinunziato anche alla condotta ostetrica di Modigliana, si è resa vacante la condotta ostetrica di Mondaino;

Considerato che l'ostetrica Tedaldi Renata, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta di Modigliana e pertanto si rende vacante la condotta ostetrica di Premilcuore;

Ritenuto che per effetto delle succitate rinunzie occorre procedere alla assegnazione delle condotte ostetriche di Modigliana, Mondaino e Premilcuore;

Visto l'ordine di preferenza indicato dalle candidate nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate;

Tedaldi Renata: Modigliana;
Bolognesi Giorgina: Premilcuore;
Mazzocchi M. Cleofe: Mondaino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 25 luglio 1970

Il medico provinciale: MARRA

(7955)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.